

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 215/2022
dell'8 luglio 2022
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/632]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/439 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che l'autorità competente deve seguire nel valutare la conformità degli enti creditizi e delle imprese d'investimento ai requisiti relativi all'uso del metodo basato sui rating interni ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 14azzb (Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

"14azzc. **32022 R 0439**: Regolamento delegato (UE) 2022/439 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che l'autorità competente deve seguire nel valutare la conformità degli enti creditizi e delle imprese d'investimento ai requisiti relativi all'uso del metodo basato sui rating interni (GU L 90 del 18.3.2022, pag. 1).

14azzd. **32022 R 0676**: Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento (GU L 123 del 26.4.2022, pag. 1)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2022/439 e (UE) 2022/676 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 90 del 18.3.2022, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 26.4.2022, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

